Penale Sent. Sez. 1 Num. 33374 Anno 2020
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: BINENTI ROBERTO
Data Udienza: 16/09/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[illegible] FRANCESCO nato a MADDALONI il [illegible]
VINCENZO nato a MADDALONI il [illegible]

avverso la sentenza del 01/04/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza indicata in epigrafe, resa a seguito di giudizio abbreviato, condannava Francesco [illegible] e Vincenzo [illegible] alla pena di euro 136,00 ciascuno, ritenendoli responsabili del reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non avere osservato, senza giustificato motivo, il provvedimento legalmente emesso dall'autorità per ragioni di giustizia, che intimava loro di presentarsi alla Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere entro il 29 ottobre 2017, affinché fossero sentiti come persone informate dei fatti nell'ambito di un procedimento penale in corso.

2. Propongono congiuntamente ricorso per cassazione i predetti imputati, tramite il comune difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi.

2.1. Il primo motivo lamenta violazione dell'art. 650 cod. pen., sul rilievo che il provvedimento che sarebbe stato violato non era stato legalmente emesso mancando di motivazione idonea a consentire la verifica della sua legittimità.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge, in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen., pur trattandosi di un comportamento non abituale e di modesta offensività, attribuito a incensurati aventi una personalità non incline a commettere reati.

2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, non essendo state adeguatamente spiegate le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonostante la sussistenza di molteplici elementi idonei a giustificare entrambi detti benefici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo assorbente motivo è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. certamente può essere integrata dall'inottemperanza, senza giustificato motivo, all'invito a presentarsi alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero ai fini dell'assunzione di sommarie informazioni nell'ambito di un procedimento penale. Infatti, in tal caso, non potendo la polizia giudiziaria procedere all'accompagnamento coattivo della persona alla quale è rivolto l'invito, la disposizione incriminatrice di cui al citato art. 650 viene ad assolvere alla sua imprescindibile funzione sussidiaria, derivante dall'assenza di altri rimedi e sanzioni in caso di ingiustificata inottemperanza dell'ordine legalmente dato per "ragione di giustizia" (Sez. 1, n. 6595 del 07/01/2016, Comito, Rv. 266213).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tuttavia, va tenuto a mente il principio, secondo cui il provvedimento dell'autorità in ogni caso deve presentare i requisiti di legittimità che possano farlo ritenere "legalmente dato", per le ragioni indicate nella norma, nei confronti di un certo soggetto individuabile come colui che è tenuto a osservarlo. Sotto questo aspetto vengono in evidenza solo le indicazioni enunciate nell'invito: ci si deve cioè riferire al suo intrinseco contenuto che rappresenta la legittimità dell'atto. Cosicché, rimangono irrilevanti le esplicitazioni solo verbali di natura informale che eventualmente accompagnino l'operato dell'autorità procedente.

Applicando tali ultimi enunciati all'invito a presentarsi rivolto alla persona informata dei fatti per essere sentita dalla polizia giudiziaria in un procedimento penale, non può ritenersi legittima - e pertanto non può comunque far ravvisare l'integrazione del reato di cui trattasi nel caso dell'inottemperanza – una comunicazione che si limiti a riportare espressioni assolutamente generiche, quanto alle ragioni della convocazione, così come avviene quando si fa esclusiva menzione dei "motivi di giustizia" (Sez. 1, n. 555 del 16/11/2011, Filogamo, Rv. 249430). Di contro, deve essere almeno indicato che l'invito è rivolto all'assunzione delle informazioni da parte della polizia giudiziaria, che così adempie alle funzioni demandategli dal codice di rito. Tale minimo obbligo di motivazione risulta già in grado di assolvere alla funzione - che condiziona intrinsecamente la legittimità dell'atto - di fare comprendere che l'interessato ha l'obbligo di presentarsi in ottemperanza a un provvedimento "legalmente dato".

3. Orbene, nella specie, come specificatamente rappresentato nel primo motivo del ricorso e risulta dimostrato dagli atti indicati (ossia gli inviti rivolti agli imputati attraverso la formale consegna) e allegati al fascicolo trasmesso, il provvedimento non presentava i requisiti di cui sopra avuto riguardo al suo contenuto, limitandosi a richiamare in modo assolutamente generico (attraverso il semplice sbarramento di un dei riquadro) le "ragioni di giustizia", così da non potere rappresentare l'oggetto dell'invito e, dunque, i motivi dell'obbligatorietà dell'ottemperanza, rimanendo peraltro irrilevante ogni possibile esplicitazione solo verbale in quanto estranea agli imprescindibili requisiti formali dell'atto.

4. Non possono, dunque, ricorrere le condizioni dell'inottemperanza a un provvedimento legalmente dato richieste per l'integrazione del reato contestato.

Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. *l*) cod. proc. pen., non risultando necessarie ulteriori verifiche ai fini della pronunzia di assoluzione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 16 settembre 2020.

Il Consigliere estensore
Roberto Binenti

Il Presidente
Giacomo Rocchi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 26 NOV. 2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale